



il Sindaco

Prot. n.4050

Ordinanza n.104

Oggetto: Ulteriori misure applicative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio del Comune di Casal Velino.

### IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è dichiarato, per il periodo di 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “*Misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, abrogato e vigente per il solo art. 3, comma 6 bis e art. 4.

Vista la dichiarazione della Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2020 recante “*Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19*” ed il successivo D.P.C.M. 10 aprile 2020.

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con il quale sono stati disposti provvedimenti per la fase 2 dell'emergenza sanitaria in atto per il periodo dal 4 maggio al 17 maggio 2020.

**Dato atto che, in forza del D.P.C.M. 26 aprile 2020, sono ribadite le seguenti prescrizioni:**

1. sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
2. in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
3. è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1 co. 1 lettera a). Coloro che si spostano dall'abitazione di residenza/domicilio dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall'abitazione. Le autocertificazioni che risulteranno false saranno sanzionate ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

**Richiamate** le disposizioni del D.P.C.M. 26 aprile 2020 vigenti dal 4 Maggio 2020 al 17 maggio 2020.

**Preso atto** delle peculiarità del territorio del Comune di Casal Velino (a vocazione turistica), sia in termini di numero di presenze di persone fisiche sia per la particolare destinazione naturale del territorio all'attività del passeggio (attività motoria) o di permanenza all'aperto dovuta alla fruibilità di spiagge, alla passeggiata sul mare e ai favorevoli fattori climatici.

**Ritenute** sussistenti le condizioni di urgenza che giustificano l'emissione della presente ordinanza alla luce del disposto del D.P.C.M. 26 aprile 2020 in merito alla permanenza, alla data del 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, delle condizioni per applicare le misure urgenti di contenimento dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

**Ritenuto** che di dover tenere conto che il Comune di Casal Velino, stante la natura turistica del territorio ha la presenza di numerose abitazioni di vacanza (c.d. seconde case).

**Ritenuto** opportuno, pertanto, in applicazione del principio di precauzione, ridurre le circostanze e le condizioni favorevoli alla violazione di precetti che anticipano la tutela del bene salute pubblica fino a imporre il divieto generalizzato di spostamento.

**Visto e considerato** che le emanande misure non sono in contrasto con le misure statali né eccedono i limiti di oggetto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, dal momento che hanno lo scopo di rendere effettive, con riguardo alle peculiarità del territorio del Comune di Casal Velino, le prescrizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020, finalizzate ad impedire spostamenti e assembramenti con lo scopo di tutelare il bene della salute pubblica e anche l'ordine pubblico nella vigenza dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, andando unicamente ad integrare sul piano operativo le disposizioni delle Ordinanze Regionali.

**Visto:**

- Part. 50 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità;
- i provvedimenti restrittivi già assunti dalle Istituzioni dello Stato;
- i poteri conferiti dallo Statuto Comunale;

**ORDINA**

per i motivi di cui in premessa, entro il territorio del Comune di Casal Velino e con effetto dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 compreso, a integrazione delle disposizioni, attuative del D.L.25 marzo 2020, dettate dal D.P.C.M. 26 Aprile 2020 e delle norme attuative per il territorio della regione Campania dettate dalle Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania che a partire dalla data del 04.05.2020, opereranno le seguenti disposizioni in materia di spostamenti:

**Per i residenti,**

è consentito lo spostamento all'interno del territorio comunale senza obbligo di alcuna autocertificazione;

**Per i non residenti**

è consentita la **visita ai congiunti**, inteso come incontro temporaneo, con obbligo che la visita si concluda in giornata.

È vietato ai proprietari di seconde case non residenti nel comune di Casal Velino di raggiungere tali immobili e soggiornarvi, anche solo temporaneamente, fatte salve comprovate situazioni di necessità relative ad interventi di urgenza, previa comunicazione per iscritto, (protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it; assistenzascuola@comune.casalvelino.sa.it).

E' fatto inoltre obbligo a chiunque faccia rientro nel territorio, dopo periodo di assenza, provenendo dall'estero, da altra Regione o da altro Comune, anche all'interno della Regione Campania, ferma restante la necessità di sussistenza delle comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, a farne comunicazione, oltre che all'A.S.L. e al medico di medicina generale, al Comune (protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it; assistenzascuola@comune.casalvelino.sa.it).

Chiunque rientri nella casistica di cui al punto precedente, limitatamente ai cittadini provenienti da altra Regione o dall'estero, obbligato ad osservare la misura della quarantena fiduciaria per 14 giorni

### DISPONE

La pubblicazione a mezzo dell'Albo Pretorio del Comune di Casal Velino;

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casal Velino ed è trasmesso in copia a:

- Al Signor Prefetto Salerno;
- Alla Stazione Carabinieri di Acquavella;
- Al Signor Questore di Salerno;
- Al Comando Polizia Locale;
- Agli amministratori dei condomini nel Comune di Casal Velino;

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto.

### AVVERTE

ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, secondo i principi ed il procedimento di cui all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, precisando che le somme dovute sono di spettanza del Comune di Casal Velino.

Rimane impregiudicata la denuncia all'A.G. per il caso che il fatto non costituisca reato.

*Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione/pubblicazione all'Albo on line del sito web istituzionale di questo Comune, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.*

Casal Velino, lì 03 maggio 2020.

Il Sindaco  
Silvia Pisapia



